

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 1951

(57^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CORBELLINI, *relatore* Pag. 752
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 753

« Ratifica di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, concernenti: Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio

per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 » (N. 2045) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* Pag. 760

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti (N. 2027) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, *relatore* 759 e 760
PRESIDENTE 760

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (N. 2069) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, *relatore* 764 e 767
VARALDO 767 e 768
BOSCO 767
RICCIO 767
SPEZZANO 767
GIARDINA 767
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 767

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Caso, Cerica, Corbellini, Fazio, Ferrabino, Gasparotto, Giardina, Jannelli, Palermo, Pezzini, Platone, Ricci, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali** » (N. 905-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Il presente disegno di legge di ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 e, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, fu approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi nella riunione del 2 marzo 1950, fu poi modificato dalla nostra Commissione nella riunione del 2 dicembre 1950, e fu nuovamente modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi nella riunione del 22 novembre 1951. Ora, noi siamo nuovamente chiamati a discutere le modificazioni che la competente Commissione della Camera dei deputati ha apportato al testo del disegno di legge approvato dal Senato. Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati sono le seguenti ed io sono del parere che senz'altro possano essere da noi approvate: la prima si riferisce all'articolo 30 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, a cui è stato aggiunto il seguente terzo comma: « Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente articolo 28, che, anteriormente alla

assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali ». Questa disposizione si è resa necessaria perchè nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato sono state adottate adeguate disposizioni, che tutelano i diritti acquisiti dal personale avventizio passato in pianta stabile o nei ruoli transitori. Queste disposizioni, che non esistevano al momento dell'emanazione del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, sono ora in vigore e debbono essere operanti per evidenti ragioni di giustizia anche per il personale previsto dal terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 30 del decreto legislativo già citato.

La seconda modificazione apportata dalla Camera dei deputati riguarda l'articolo 56 *bis*, nuovo, sempre dello stesso decreto legislativo ed è ispirata ad un criterio di proroga di una determinata data, proroga che si rende necessaria per il fatto che il disegno di legge in esame non ancora è stato approvato dal Parlamento. Difatti nel testo, approvato dal Senato, dell'articolo 56 *bis*, nuovo, si stabiliva che: « Fino al 31 dicembre 1951, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, la A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ». Perchè tale disposizione possa essere operante, non ancora essendo stato approvato dal Parlamento il disegno di legge in esame ed essendo prossima la data del 31 dicembre 1951, occorre evidentemente prorogare il termine di applicabilità della disposizione in questione. Ciò ha fatto l'altro ramo del Parlamento prorogando al 30 giugno 1952 il termine di applicabilità della disposizione di cui all'articolo 56 *bis*, nuovo.

Un terzo emendamento apportato dalla Camera dei deputati concerne la tabella B, allegata al decreto legislativo già citato. Tale tabella è stata modificata, nel senso che è stato aggiunto ai vari compartimenti di viabilità di cui alla tabella stessa il compartimento della viabilità di Perugia.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

Queste modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge in esame sono così evidenti e giustificate, da poter senz'altro essere approvate dalla nostra Commissione: esse difatti perfezionano il testo del disegno di legge da noi già ampiamente discusso ed approvato nella riunione del 2 dicembre 1950.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa a quanto è stato detto dal relatore, senatore Corbellini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti le seguenti parti dello articolo unico del disegno di legge, modificate dalla Camera dei deputati:

Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato.

Art. 30. — È aggiunto il seguente terzo comma:

« Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli della

A.N.A.S., ai sensi del precedente articolo 28, che, anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che la hanno preceduta nella gestione delle strade statali ».

Art. 56-bis (nuovo). — « Fino al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, la A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

Chi approva le parti anzidette dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ora ai voti la allegata tabella B nel seguente testo approvato dalla Camera dei deputati:

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1. — Lazio	Roma	
2. — Umbria	Perugia	
3. — Toscana	Firenze	
4. — Liguria	Genova	
5. — Piemonte	Torino	
6. — Lombardia	Milano	
7. — Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
8. — Veneto e Friuli	Venezia	Udine
9. — Emilia e Romagna	Bologna	
10. — Marche	Ancona	
11. — Abruzzi	Aquila	Pescara
12. — Campania e Molise	Napoli	Campobasso
13. — Puglie	Bari	Foggia-Lecce
14. — Lucania	Potenza	
15. — Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria-Cosenza
16. — Sicilia	Palermo	Catania
17. — Sardegna	Cagliari	Sassari

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

Chi approva la tabella anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo unico nel seguente testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ed ora approvate:

Articolo unico.

Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Tra la lettera *c)* e la lettera *d)*, che diventa *e)*, è inserita la seguente:

«*d)* controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato ».

Art. 12. — È soppresso il secondo comma.

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

«Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a)* del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
- b)* del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
- c)* del direttore generale;
- d)* del direttore del servizio amministrativo;
- e)* del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici;
- f)* del direttore capo di ragioneria;
- g)* di due Consiglieri di Stato;
- h)* di un sostituto avvocato generale dello Stato;
- i)* di un designato dal Ministero dell'interno;
- l)* di un designato dal Ministero delle finanze;
- m)* di un designato dal Ministero del tesoro;
- n)* di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;
- o)* del funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

p) di un designato dal Ministero dei trasporti;

q) di un designato dall'Automobil Club Italiano;

r) di un designato dal Touring Club Italiano;

s) di un tecnico docente nella facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa ».

Art. 16. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, del precedente articolo 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti ».

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

«Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

- a)* sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
- b)* sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;
- c)* sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata alla Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;
- d)* sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;
- e)* sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
- f)* sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penali contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

« I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 19. — Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:

c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede;

g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione ».

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si in-

tenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

c) sulla istituzione di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.

« Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento ».

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta

pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia ».

Art. 27. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda autonoma statale della strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici della A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegate da data anteriore al 1° maggio 1947 presso la direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1° maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni ».

Art. 30. — È aggiunto il seguente terzo comma:

« Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente articolo 28, che, anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali ».

Art. 32. — Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

1° per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2° per il personale amministrativo di gruppo *A* e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3° per il personale amministrativo di gruppo *B* sulle seguenti materie: *a*) nozioni di diritto privato e amministrativo; *b*) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; *c*) nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente articolo 29 ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali del ruolo di gruppo *C* e del personale subalterno, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947 e che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera *d*) e 31 ».

Art. 34. — Si aggiunge il seguente comma:

« Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determi-

nate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Art. 36. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze della A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito della tabella *E* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella *F* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

« Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395 ».

Art. 40. — Le disposizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

« *f*) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47; ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

Art. 51. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni am-

ministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda».

Art. 56-bis (nuovo). — «Fino al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, la A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni».

La tabella B è sostituita dalla seguente:

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1. — Lazio	Roma	
2. — Umbria	Perugia	
3. — Toscana	Firenze	
4. — Liguria	Genova	
5. — Piemonte	Torino	
6. — Lombardia	Milano	
7. — Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
8. — Veneto e Friuli	Venezia	Udine
9. — Emilia e Romagna	Bologna	
10. — Marche	Ancona	
11. — Abruzzi	Aquila	Pescara
12. — Campania e Molise	Napoli	Campobasso
13. — Puglie	Bari	Foggia-Lecce
14. — Lucania	Potenza	
15. — Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria-Cosenza
16. — Sicilia	Palermo	Catania
17. — Sardegna	Cagliari	Sassari

Chi approva l'articolo unico ora letto con l'allegata tabella B è pregato di alzarsi.
(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti » (N. 2027) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione dei relativi finanziamenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, furono istituiti gli Enti comunali di consumo, i quali a quell'epoca avevano il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati, di più largo consumo, e alla loro distribuzione alla popolazione a prezzo di costo, maggiorati delle spese di gestione. In sostanza, la ragione dell'istituzione degli Enti comunali di consumo era da porsi in relazione alle difficoltà di reperimento dei generi di largo consumo, sia pure non razionati, nel periodo dell'immediato dopoguerra.

A misura che la situazione economica del Paese andò migliorando e a misura che le merci di maggiore consumo furono immesse largamente nel mercato, la necessità degli Enti comunali di consumo naturalmente venne man mano attenuandosi, cosicchè, in un primo tempo, con decreto legislativo (che pure dobbiamo ratificare) dell'8 settembre 1947, n. 1045, i compiti di questi Enti furono in parte modificati, nel senso che tali compiti furono resi più aderenti alla situazione particolare esistente nel 1947. Poi in un secondo tempo, in occasione cioè della ratifica dei due decreti legislativi già citati, la Camera dei deputati ha approvato il principio di trasformare l'obbligo della istituzione (sancito nei due decreti legislativi da ratificare) degli Enti comunali di consumo nei Comuni che avessero una popo-

lazione superiore ad un certo numero di abitanti, in facoltà. È stata altresì soppressa la garanzia che lo Stato dava in base ai predetti decreti legislativi a tali Enti, perchè potessero contrarre finanziamenti, per provvedere alla attuazione dei propri scopi.

La Camera dei deputati ha ben fatto a modificare questi decreti legislativi, perchè la necessità degli Enti comunali di consumo non è più attuale. Si tratta semplicemente di regolarizzare il passato.

In sostanza, quindi, nel proporre la ratifica dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90 e 8 settembre 1947, n. 1045, sono d'accordo sulle deliberazioni prese dalla Camera dei deputati, cioè di sopprimere la garanzia dello Stato, in modo da evitare che possano sorgere nuovi enti a carico della pubblica finanza. A questo riguardo, per la saldatura del passato, la Camera dei deputati ha approvato un articolo 5 nuovo, il quale stabilisce l'ammontare della garanzia statale, che nei predetti decreti legislativi non era precisato.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame infatti recita: « Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni ».

« Il fondo, di cui al precedente comma, deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia ». Quindi, la liquidazione del passato costa allo Stato seicento milioni.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede infine che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità residue iscritte in dipendenza dell'autorizzazione avute con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: « Sovvenzione ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari ». Dal punto di vista formale nulla da osservare; dal punto di vista finanziario credo che sarebbe il caso di interpellare la Commissione finanze e tesoro per sapere se esiste ancora il residuo attivo di cui all'articolo in questione, perchè altrimenti si verrebbe a fare una legge inoperante. Ora, non mi risulta che il già citato capitolo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

789 aggiunto dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 sia in grado di fornire i seicento milioni per il finanziamento di cui al presente disegno di legge. Mi rimetto pertanto su questo punto a quello che deciderà la Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame ha carattere di urgenza?

BOSCO, relatore. Non ha nessuna urgenza, perchè tratta un problema che riguarda il passato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di sospendere la discussione di questo disegno di legge per chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro sul disposto dell'articolo 6.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea costituente, concernenti: Stati di previsione della spesa e della entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e della entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48** » (N. 2045) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea costituente, concernenti: Stati di previsione della spesa e della entrata dei Ministeri, variazione agli stati di previsione della spesa e della entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, relatore. Si tratta di ratificare una settantina di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo della Assem-

blea Costituente, e che riguardano stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, e autorizzazioni allo esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48.

Propongo senz'altro alla Commissione di passare all'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati:

6 agosto 1946, n. 92. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

6 settembre 1946, n. 125. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 126. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 127. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 128. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 129. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 130. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

6 settembre 1946, n. 131. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 132. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 133. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 134. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 135. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 136. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 137. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 138. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 139. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 140. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 141. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 142. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

29 novembre 1946, n. 457. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 9. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 32. — Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1946-47.

7 aprile 1947, n. 225. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

22 marzo 1947, n. 246. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana e del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1946-47, per occorrenze di carattere straordinario.

18 maggio 1947, n. 515. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri militari per l'esercizio finanziario 1946-47 per spese concernenti il personale salariato.

30 maggio 1947, n. 518. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

30 giugno 1947, n. 531. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (quinto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 532. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (sesto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 540. — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 541. — Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni militari per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 542. — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

22 agosto 1947, n. 807. — Proroga al 31 dicembre 1947 del termine stabilito con decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

29 settembre 1947, n. 1165. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

3 ottobre 1947, n. 1232. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (primo provvedimento).

26 ottobre 1947, n. 1255. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (secondo provvedimento).

27 novembre 1947, n. 1310. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (terzo provvedimento).

19 ottobre 1947, n. 1313. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47.

27 dicembre 1947, n. 1446. — Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 del termine per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1947-48.

9 dicembre 1947, n. 1481. — Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (quarto provvedimento).

31 dicembre 1947, n. 1701. — Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 gennaio 1948, n. 71. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana e dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 (sesto provvedimento).

11 febbraio 1948, n. 166. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 179. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 180. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 181. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 182. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 183. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1947-48.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

25 marzo 1948, n. 184. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 185. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 186. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 187. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 188. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 189. — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 190. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 191. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1947-1948.

25 marzo 1948, n. 192. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 193. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 194. — Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 195. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 marzo 1948, n. 278. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della

spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (settimo provvedimento).

26 marzo 1948, n. 279. — Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48 (ottavo provvedimento).

2 aprile 1948, n. 473. — Variazioni ed aggiunte allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

11 aprile 1948, n. 494. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48 (nono provvedimento).

11 aprile 1948, n. 529. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (decimo provvedimento).

11 aprile 1948, n. 537. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48 (undicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 670. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (dodicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 692. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1947-48 (tredicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 693. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (quattordicesimo provvedimento).

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (N. 2069) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Onorevoli senatori, la ratifica del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, è sopravvenuta alla Commissione nel momento in cui diversi provvedimenti legislativi sono in corso di preparazione ed approvazione sulla stessa materia del decreto da ratificare, e cioè sulla edilizia economica e popolare.

Esistono, infatti, sulla stessa materia, il disegno di legge n. 1724, proposto dal Governo ed il disegno di legge n. 1689 proposto dal senatore Caso, disegni già approvati dal Senato e trasmessi alla Camera dei deputati, ma non ancora approvati da essa.

Ed esiste, altresì, una proposta di iniziativa parlamentare dell'onorevole Castelli Avolio, che fu approvata dalla Camera dei deputati, ma che non riportò l'approvazione del Senato nell'aprile scorso, la quale proposta esprime una esigenza degna di considerazione e che può essere, perciò, riportata all'esame delle Camere.

Infine, esistono necessità affiorate dall'intensa applicazione che le leggi sulla edilizia popolare ed economica hanno avute in questi anni, necessità in rapporto alle quali il Ministero dei lavori pubblici sta approntando disposizioni legislative di modifica dei testi vigenti.

Conformemente allo spirito della ratifica è sembrato opportuno alla Camera dei deputati

conglobare in un unico provvedimento le norme in preparazione. Ed è stato così redatto e già approvato dalla competente Commissione legislativa della Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica, di cui dobbiamo oggi occuparci, e che ha avuto l'approvazione del Governo.

Esporrò su ogni articolo, succintamente, il mio pensiero, facendo notare le variazioni contenute nelle nuove norme in approvazione rispetto alla legislazione vigente.

Il primo articolo contiene la consueta formula di legge relativa alla ratifica dei decreti legislativi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo da ratificare, introducendovi con coordinazione le disposizioni contenute nello articolo 2 del disegno di legge n. 1724.

L'articolo 3 modifica l'articolo 27 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica del 1938, introducendovi una norma relativa alla revoca del presidente degli Istituti delle case popolari e allo scioglimento del Consiglio di amministrazione, riparando così ad un'omissione del testo unico e normalizzando, con una apposita disposizione, la situazione sempre praticata in via amministrativa e sulla cui ovvia necessità non può sorgere alcuna discussione, essendo certo che il potere cui è affidata la nomina ha anche la facoltà di revocare, in caso di necessità, la nomina stessa.

L'articolo 4 modifica l'articolo 31 del testo unico già citato, che era stato già modificato dall'articolo 4 della Legge Tupini 2 luglio 1949, n. 408, e contenente i requisiti per l'assegnazione in proprietà delle case economiche e popolari, o, meglio, i casi per i quali è esclusa la possibilità di tale assegnazione.

L'articolo si compone di tre paragrafi, distinti con tre lettere - *a*, *b*, e *c* -. Sotto la lettera *a*) si rileva il caso della esclusione di colui che abbia già un'altra abitazione, e si precisa che tale esclusione si verifica soltanto quando quella abitazione è adeguata ai bisogni della propria famiglia. Allo scopo di evitare discordanze o arbitri, si stabilisce in modo oggettivo il criterio dell'adeguatezza, stabilendo che sia adeguata la abitazione quando essa è composta di un numero di vani pari a quello dei componenti la famiglia, con

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

un minimo di tre ed un massimo di cinque vani. Si è stabilito il minimo di tre, per consentire, anche ad una persona sola, l'indispensabile spazio necessario per la vita domestica, ed il massimo di cinque, in considerazione che, per l'articolo 5 della Legge Tupini 2 luglio 1949, n. 408, è consentito un massimo di vani in numero 5 per le case popolari da costruirsi su contributo dello Stato. Chi ha pertanto già di sua proprietà una casa di 5 vani non ha ragione di costruirsene un'altra con il contributo dello Stato, anche se i cinque vani della abitazione da lui posseduta sono per lui insufficienti.

La lettera b) ripete il principio che il beneficio del contributo si possa avere una sola volta, e aggiunge che restano esclusi da tale beneficio anche coloro che hanno ricevuto i mutui della legge Aldisio 10 agosto 1950, n. 715. Tale ultima norma non era compresa nella legislazione precedente, anche anteriore alla legge Aldisio.

La lettera c) contiene i casi di esclusione per limite di censo. Innanzi tutto è da osservare che nell'articolo 4 della legge Tupini 2 luglio 1949, n. 408, si contempla una esclusione anche in rapporto al patrimonio accertato in cifra superiore a tre milioni. Tale esclusione è stata giustamente eliminata, perchè il patrimonio rivela una capacità economico-finanziaria in quanto produce un reddito: e poichè il reddito era già stato contemplato per determinare un certo limite, è ovvio che la indicazione dell'altro limite relativo al patrimonio costituiva una inutile ed equivoca duplicazione.

Piuttosto è da osservare che la Camera dei deputati ha lasciato come limite di censo, ai fini della assegnabilità del contributo, il reddito di lire 150.000 già contemplato nell'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Tale limite è stato giudicato ovviamente insufficiente ora che con la denuncia obbligatoria dei redditi, di cui alla legge Vanoni, gli accertamenti non sono più lontani, ma assai prossimi alla realtà del reddito del cittadino. Si è pertanto avanzata da più parti la proposta di aggiornare tale limite, cioè di esprimerlo in una maggiore somma, la quale, secondo i più, potrebbe essere quella di lire 400.000, tenuto anche conto che nella vigente

legislazione si ritiene che un reddito di lire 240.000 debba essere esentato come costituente il minimo di vita e che debba parimenti essere esentato un ulteriore reddito di lire 50.000 per ciascun componente la famiglia. Il relatore si rimette pertanto al giudizio della Commissione. Per completezza è da aggiungere che i redditi, di cui qui si parla, sono soltanto i redditi di patrimonio, perchè quelli di lavoro vengono esclusi, sicchè essi sono considerati per intero e senza abbattimento alla base, così come invece è stabilito per i redditi di lavoro.

L'articolo 5 modifica il quarto comma dello articolo 63 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica, semplificando e coordinando le formalità amministrative occorrenti alla stregua delle esperienze degli uffici amministrativi.

L'articolo 6 modifica il primo comma dello articolo 65 del testo unico già citato e contiene pure norme di carattere semplificativo della legislazione vigente. Tale articolo è stato già approvato dal Senato, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 1724.

Anche l'articolo 7 rappresenta precisazioni formali, ed è stato già approvato dal Senato, sostituendo l'articolo 6 della anzidetta legge n. 1724.

L'articolo 8 contiene modifiche dell'articolo 75 del testo unico già citato e abbrevia notevolmente le formalità occorrenti per la emissione del decreto di concessione di contributo.

L'articolo 9 modifica l'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che, a sua volta, aveva modificato l'articolo 90 del testo unico del 1938, ritornando alla stessa identica formulazione dell'articolo 90, mediante il quale si lasciava alla discrezionalità dell'Amministrazione di disporre lo scioglimento dello stato di comunione dei soci delle cooperative non appartenenti alle categorie degli impiegati dello Stato. Questa norma è di somma utilità per attuare lo scopo principale di coloro che costituiscono cooperative edilizie, e che è quello di raggiungere quanto prima è possibile la proprietà privata dell'appartamento.

Va notato che, anche dopo la attribuzione in proprietà susseguente allo scioglimento della divisione, resta il vincolo della inalienabilità per dieci anni, introdotto dall'articolo 9 della

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

legge 2 luglio 1949, n. 408, vincolo che elimina ogni possibile sospetto di speculazione da parte di assegnatari.

L'articolo 10 riordina la materia delle cooperative a proprietà divisa, precisando la categoria delle persone che possono appartenervi. Innanzi tutto tra i possibili aventi diritto elimina categorie che più non esistono, come quella degli ufficiali della m.v.s.n., i caporali d'onore, ecc. Introduce, poi, tra coloro che possono partecipare a queste cooperative a proprietà divisa, i membri delle due Camere del Parlamento, i quali potevano, sinora, come cittadini, partecipare egualmente alle cooperative edilizie ed avere il contributo dello Stato, ma potevano costruire case soltanto in proprietà indivisa ed inalienabile, e cioè in condominio e in locazione. È sembrato ovvio, per lo stesso rispetto all'istituto parlamentare, che se i deputati e i senatori possono — come già è nello stato attuale della legislazione — partecipare a cooperative edilizie, debbono essere ammessi a quelle che godono il maggior favore delle disposizioni della legge, in vista della qualità personale dei componenti. Sinora le cooperative godenti di queste norme più larghe potevano essere solo quelle costituite dagli impiegati dello Stato, e non sarebbe stato opportuno mantenere i membri del Parlamento in una condizione inferiore a quella dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Sono stati, poi, contemplati anche i dipendenti delle due Camere del Parlamento, conglobando nella norma la disposizione appositamente emanata per essi e contenuta nello articolo 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

L'articolo 11 modifica l'articolo 95 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica e contiene integralmente le disposizioni già approvate dal Senato, con il disegno di legge n. 1689, proposto dal senatore Caso, insieme con altre norme di coordinamento.

L'articolo 12 modifica l'articolo 97 del testo unico già citato stabilendo che il requisito della residenza, che non è richiesto per gli ambasciatori, i consoli, gli ufficiali generali, ecc. non venga altresì richiesto per i membri delle due Camere del Parlamento, nonchè per i professori universitari di ruolo ed i primi presidenti della Corte di appello, i quali, al

pari di quei funzionari dello Stato già contemplati nel suddetto articolo 97, hanno necessità di spostarsi frequentemente di residenza o, addirittura, di avere abitazione in più luoghi.

L'articolo 13 modifica l'articolo 115 del testo unico del 1938, stabilendo che, alla successione del socio che muore dopo aver ottenuto la prenotazione dell'alloggio, succedono i figli, in prevalenza della moglie, e, non viceversa, come era invece stabilito nel suddetto articolo 115, con una evidente deformazione dell'istituto successorio.

L'articolo 14 modifica l'articolo 289 del testo unico del 1938, aggiungendo alle norme di riscossione dei canoni di locazione, mediante l'esattore delle imposte, il caso della riscossione del canone di locazione delle case già omesse nell'articolo. È da considerare che lo articolo si riferisce esclusivamente all'Ente edilizio di Reggio Calabria che all'epoca del testo unico non aveva case ma solo baracche e padiglioni.

L'articolo 15 contiene la proroga al 3 dicembre 1952 del termine di costruzione utile per la concessione dei benefici, di cui alla legge 11 gennaio 1950, n. 22.

L'articolo 16 ripete, con modificazioni, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1950, n. 1029, ratificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, disposizioni dirette a facilitare la cessione di aree demaniali disponibili, a favore di cooperative edilizie, ed è inteso a promuovere quindi lo sviluppo edile, mediante la utilizzazione di aree pubbliche non ancora utilizzate.

L'articolo 17 è un articolo già approvato dal Senato, perchè contiene le norme dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1724.

Anche l'articolo 18 è stato già approvato dal Senato, essendo le norme già contenute nell'articolo 4 del suddetto disegno di legge n. 1724.

L'articolo 19 contempla una deroga all'articolo 8 della legge Aldisio 10 agosto 1950, n. 715, per coloro che — ai sensi dell'articolo 97 del testo unico, così come sopra modificato — hanno diritto ad avere una doppia residenza. Simmetricamente a quanto sopra stabilito in sede di cooperative edilizie godenti il contributo dello Stato, qui si sancisce la

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

dispensa della residenza, in rapporto alla concessione del mutuo di cui alla anzidetta legge Aldisio del 1950.

Onorevoli senatori, dalla esposizione delle norme contenute nei vecchi articoli si rileva come le modificazioni proposte sono tutte intese ad adeguare la legislazione alle necessità sopravvenute e rilevate dalla più intensa applicazione delle leggi in vigore, e, nella maggior parte, a coordinare e precisare norme vigenti.

Confido pertanto che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge così come trasmesso dalla Camera dei deputati, con la modifica della elevazione del limite di reddito da lire 150.000 a lire 400.000, limite previsto nella lettera c) dell'articolo 4 del presente disegno di legge.

VARALDO. Faccio osservare che non siamo in condizioni, nell'odierna riunione, di poter discutere a fondo un problema così importante come quello di cui al presente disegno di legge perchè non abbiamo tutti gli elementi necessari per poter giudicare sull'opportunità delle modifiche da apportare al decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174. Lo stampato di questo disegno di legge è stato distribuito all'ultimo momento. Inoltre nello stampato non figura, come altre volte è stato fatto, il testo del decreto legislativo da ratificare.

Propongo pertanto di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

BOSCO. Vè un problema ancora più grave: questo disegno di legge interferisce su deliberazioni che il Senato ha già preso in Aula. Pochi giorni fa infatti abbiamo approvato alcune modifiche al testo unico sull'edilizia economica e popolare. Allora io mi domando: possiamo noi, con una procedura così affrettata, rivedere il testo unico sull'edilizia economica e popolare in questa sede, prendendo lo spunto dalla ratifica di uno dei tanti decreti legislativi che compongono la legislazione sull'edilizia economica e popolare, la quale però in gran parte è composta da leggi ordinarie e quindi non sottoposte a ratifica? Il procedimento non mi convince e, sotto il profilo della competenza della nostra Commissione, debbo sottolineare che si prende occasione dalla ratifica di un decreto legislativo

per innovare profondamente il sistema del testo unico sull'edilizia economica popolare.

PRESIDENTE. Metto in discussione la proposta di rinvio puro e semplice della discussione, avanzata dal senatore Varaldo.

GASPAROTTO, *relatore*. Debbo informare la Commissione che sono stato investito del mio mandato di relatore venerdì scorso. Il disegno di legge in esame a mio avviso ha carattere d'urgenza perchè ci sono delle assegnazioni da fare.

RICCIO. Motivo di più per rinviare la discussione.

GASPAROTTO, *relatore*. Come ho già detto, l'approvazione di questo disegno di legge è senza dubbio urgente. Comunque dichiaro che non sono contrario alla proposta di rinvio della discussione, fatta dal senatore Varaldo. Debbo, però, far notare che dal resoconto stenografico delle riunioni tenutesi presso la competente Commissione della Camera dei deputati risulta che il disegno di legge è stato esaminato con scrupolosa coscienza, articolo per articolo, e sempre con l'intervento del Governo. Di fronte a questo esame accurato, coscienzioso, più che zelante, è sembrato a me di poter accettare il mandato di riferire sul presente disegno di legge, altrimenti non lo avrei accettato.

SPEZZANO. Non ci opponiamo alla proposta di rinvio. Comunque dichiariamo che siamo pronti a discutere subito questo disegno di legge.

GIARDINA. Ritengo opportuno, in seguito a quanto ha detto il relatore, che sui motivi di urgenza di questo provvedimento il rappresentante del Governo ci dia qualche notizia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo, indipendentemente dallo accoglimento o meno della proposta di rinvio, che non sia male chiarire le idee per sgombrare un pò il terreno da alcune preoccupazioni manifestatesi nel corso della discussione. Qui si tratta in sostanza di questo: come ha già fatto presente il relatore, il Senato ha approvato recentemente, il 20 novembre 1951, un disegno di legge intitolato « Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare » e lo ha approvato in Aula. Questo disegno di legge, io mi permisi di definirlo con

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

57^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

un termine poco parlamentare, un polpettone, nel senso, cioè, che è un insieme di modifiche, le più disparate, alla vigente legislazione sull'edilizia popolare, che, come voi sapete, è caotica e disordinata, per cui ormai è unanime il riconoscimento dell'esigenza di mettere ordine in questa materia. Queste modifiche si concretarono in un disegno di legge di nove articoli, che fu poi trasmesso alla Camera dei deputati.

Senonchè il 4 ottobre 1951 il Senato aveva già approvato in sede di VII Commissione un'altra proposta di legge di iniziativa del senatore Caso, anche questa portante modifiche alla legislazione sull'edilizia popolare, ed anche questo disegno di legge fu trasmesso alla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati si è, quindi, trovata contemporaneamente di fronte all'esame di tre disegni di legge: il disegno di legge approvato dal Senato in Aula il 20 novembre 1951, il disegno di legge di iniziativa del senatore Caso e il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174. Non entrando nel merito dell'osservazione fatta dal senatore Bosco io vi espongo la situazione. La Commissione di ratifica della Camera dei deputati ad un certo momento ha detto: piuttosto che fare tre disegni di legge diversi, tutti sullo stesso argomento, è meglio farne uno solo, così colui che dovrà consultare questa caotica legislazione sull'edilizia popolare non sarà costretto ad andare a guardare

tre diverse leggi. Pertanto si è ratificato il decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, introducendo nel testo di questo decreto legislativo quelle modifiche che erano già state proposte alla Commissione speciale della Camera dei deputati ed aggiungendo quelle che il Senato aveva già approvato, sia con il disegno di legge discusso in Aula il 20 novembre 1951, sia con il disegno di legge di iniziativa del senatore Caso.

Quindi, in conclusione, le disposizioni del presente disegno di legge che la Commissione, secondo me, dovrà esaminare e discutere sono quelle che il Senato non ha ancora approvato. Queste disposizioni sono quelle di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16 e 19 del disegno di legge in discussione.

VARALDO. Se approvassimo nell'odierna riunione questo disegno di legge potremmo correre il rischio, in quanto la materia in esame non ancora è stata approfondita dai componenti la Commissione, di modificare talune disposizioni già approvate dal Senato pochi giorni fa. Mantengo pertanto la mia proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 18,30.